



Chivasso, 31 Dicembre 2013
interrogazione con risposta scritta

Chiarimenti in ordine alle limitazioni poste dall'Amministrazione Comunale all'attività politica sul territorio comunale

a Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Il sottoscritto consigliere comunale Marco Marocco

in considerazione del fatto che il movimento 5 stelle per poter manifestare il proprio pensiero sociale e politico sul territorio comunale, ha dovuto effettuare due pagamenti (il 13/09/2013 e il 10/12/2013) per un totale di **106,00 euro** (64,00 euro di marche da bollo e 42,00 euro per diritti di segreteria);

che in occasione delle recenti iniziative di proteste del "9 dicembre" a carattere politico i vigili urbani hanno chiesto la rimozione del gazebo di piazza della Repubblica con la motivazione che occorre pagare la tassa d'occupazione del suolo pubblico secondo disposizioni contenute in un, non ben precisato, regolamento;

che in data 30 dicembre 2013 il Sig. Roberto Sorrentino ha chiesto all'URP del comune informazioni circa il posizionamento del gazebo per continuare la protesta del comitato "9 dicembre". L'URP dopo aver preso contatto con i diversi enti preposti (Ufficio Tecnico e Maggioli) ha risposto al sig. Sorrentino che per posizionare il gazebo dal mese di Gennaio a Marzo il costo era di circa **630,00 euro**;

premess

che la Costituzione italiana, all'articolo 21, prevede che *"ogni cittadino può manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"*;

che all'articolo 17 della Costituzione italiana è previsto che le autorità possono vietare le manifestazioni *"soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica"* Comunale;

ritenuto

che per l'espletamento di iniziative a carattere umanitario, sociale, politico e sindacale, la domanda di richiesta di autorizzazione suolo pubblico per la raccolta di firme di petizioni e la distribuzione di volantini non sia dovuta la richiesta di applicazione di marche da bollo né il pagamento della tassa sulla pubblicità;

viste

le disposizioni e la normativa che trattano di manifestazioni e di soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento delle sopra citate marche da bollo e della tassa sulla pubblicità, in particolare:

- sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa di bollo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali, promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, sindacale, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (art.3 comma 67 Legge 549/1995);
- la Corte Costituzionale che nella sentenza n° 301 del 19 luglio 2000 espressamente afferma: dal sistema normativo in esame, correttamente interpretato, non discende affatto che siano soggette all'imposta le forme di propaganda di contenuto ideologico effettuate senza fine di lucro. Sentenza, questa che richiama un'altra sentenza della stessa Corte Suprema, la n° 131 del 16/07/1973, che già negli anni settanta aveva stabilito che la diffusione del pensiero non è assoggettabile ad alcuna tassa o restrizione;

si domanda al Sindaco

- se non ritiene opportuno rivedere le disposizioni emanate o mal interpretate in materia, dandone comunicazione agli uffici preposti al controllo, sia per quanto riguarda la domanda di occupazione del suolo pubblico, sia per quanto attiene le promozioni di iniziative politiche culturali non a scopo di lucro fatte tramite volantinaggio o esposizione per la pubblica via;
- se intende prendere iniziativa, per quanto di sua competenza, per dar seguito agli opportuni provvedimenti di rimborso a quanti fra associazioni socio-culturali-sportive e partiti e movimenti politici hanno ad oggi dovuto pagare diritti istruttori ed imposte non dovute per legge.

Primo firmatario: Marco Marocco

